

**COMUNE DI
CIVITELLA DI ROMAGNA**

PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

REGOLAMENTO

DEI

SERVIZI

CIMITERIALI

e dei

CIMITERI

COMUNALI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Competenze

Art. 2 - Responsabilità all'interno dei cimiteri

Art. 3 - Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento

TITOLO II - CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE, SEPOLTURE

Art. 4 - Disposizioni generali

Art. 5 - Ammissione nel cimitero

Art. 6 - Ammissione nei cimiteri di frazione e sub-urbani

Art. 7 - Cippi e lapidi su sepolture in campo d'inumazione

Art. 8 - Camera mortuaria

Art. 9 - Tipologia sepolture

TITOLO III - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

Art. 10 - Avviso di scadenza sepolture

Art. 11 - Periodicità esumazioni - estumulazioni

Art. 12 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 13 - Raccolta ossa e materiali

TITOLO IV - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE - DIRITTI E OBBLIGHI

Art. 14 - Modalità di concessione loculi

Art. 15 - Modalità di concessione area

Art. 16 - Durata concessioni in uso

Art. 17 - Progetto - costruzione - manutenzione - sepoltura

Art. 18 - Revoca della concessione

Art. 19 - Decadenza delle concessioni

Art. 20 - Sistemazione salme in seguito a decadenza - sistemazione aree e tombe

Art. 21 - Retrocessione di sepolture - rimborsi

Art. 22 - Aventi diritto

Art. 23 - Determinazione di salme

Art. 24 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Art. 25 - Aggiornamento domicilio degli aventi diritto

Art. 26 - Occupazione posti loculi - Sepoltura cassetine resti, ceneri, ecc.

Art. 27 - Divieto di cessione - estinzione dei membri della famiglia

Art. 28 - Divisione posti - loculi

Art. 29 - Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo regolamento di polizia mortuaria.

Art. 30 - Trasformazione durata della concessione

TITOLO V - POLIZIA CIMITERIALE

- Art. 31 - Orari
- Art. 32 - Divieto di ingresso - chiusura per casi eccezionali
- Art. 33 - Riti religiosi
- Art. 34 - Divieti speciali
- Art. 35 - Comportamento del personale addetto ai cimiteri
- Art. 36 - Circolazione veicoli
- Art. 37 - Doveri in ordine alla manutenzione
- Art. 38 - Costruzione sepolture private
- Art. 39 - Ornamenti ed epigrafi - manutenzione
- Art. 40 - Imprese di costruzione, permessi, occupazione suolo per esecuzione lavori
- Art. 41 - Introduzione e deposito di materiali - periodi lavorativi
- Art. 42 - Commemorazione dei defunti - sospensione lavori
- Art. 43 - Vigilanza su lavori eseguiti nei cimiteri - parere

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 44 - Sanzioni
- Art. 45 - Cautele
- Art. 46 - Abrogazione precedenti disposizioni
- Art. 47 - Disposizioni da altri regolamenti, leggi e piano regolatore cimiteriale - tariffe
- Art. 48 - Regolamento e atti a disposizione del pubblico
- Art. 49 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

Reg. di P.M.: regolamento di polizia mortuaria - D.P.R.
10/09/1990, n. 285

T.U.LL.SS.: testo unico delle leggi sanitarie - R.D.
27/07/1934, n. 1265

S.C.: servizi cimiteriali

A.U.S.L. : azienda unità sanitaria locale di Forlì

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Competenze

1. Il presente regolamento é compilato in conformità del T.U.LL.SS. e del reg. di P.M..
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri comunali spettano al sindaco.
3. Il sindaco esercita poteri di vigilanza e di controllo, a norma delle vigenti leggi, sui cimiteri privati e su eventuali sepolture private fuori dai cimiteri.
4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini.
5. L'organo preposto dell' A.U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. L'ufficio lavori pubblici, organo operativo, controlla, vigila, organizza l'attività dei servizi cimiteriali in base alle leggi, regolamenti e disposizioni di organi superiori.
7. Il responsabile dell'ufficio lavori pubblici, é responsabile del "servizio di custodia dei cimiteri comunali" e si avvale, per lo svolgimento delle funzioni derivanti, del personale e dei mezzi ad esso messi a disposizione dell'amministrazione comunale.
8. Il presente regolamento ha validità ed applicabilità per i cimiteri comunali. I cimiteri privati dovranno dotarsi di proprio regolamento, nel rispetto del Reg. di P.M., del T.U.LL.SS. e delle altre disposizioni in materia; detto regolamento dovrà essere approvato previo parere della competente autorità sanitaria dell' A.U.S.L. e del sindaco.

Art. 2

Responsabilità all'interno dei cimiteri

1. Il comune, mentre ha cura perché all' interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose, non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego da parte dei visitatori di mezzi e strumenti posti a disposizione di questi (scale, ecc.).

Art. 3

Adempimenti al trasporto ed al seppellimento

1. Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento, ecc., così come

previsto dal Reg. di P.M. e come da disposizioni del competente ufficio dell' A.U.S.L..

TITOLO II

CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE

Art. 4

Disposizioni generali

1. Al servizio del seppellimento dei cadaveri il comune provvede con i cimiteri comunali; le salme potranno essere sepolte anche nei cimiteri privati parrocchiali, nel rispetto delle specifiche norme, gestiti e custoditi dai rispettivi proprietari.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dal Reg. di P.M..
3. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento salme, resti e ceneri ed altre operazioni riguardanti le salme - é riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Reg. di P.M..

Art. 5

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti, i feti delle persone sopra indicate e con le stesse modalità.
4. Sono altresì ricevute le salme di persone decedute in case di riposo situate in altri comuni ed ivi aventi la residenza al momento della morte, purché fossero residenti nel comune di Civitella di Romagna fino all'ingresso nella casa di riposo, essendo state costrette, per tale motivo, al cambio di residenza.

Art. 6

Ammissione nei cimiteri di frazione e sub-urbani

1. Nei cimiteri delle frazioni e sub-urbani sono accolte le salme delle persone che avevano, in vita, residenza nei rispettivi territori o aventi diritto di una sepoltura in concessione.

2. Compatibilmente con la disponibilità delle sepolture, il sindaco a richiesta, può autorizzare il seppellimento nei cimiteri di frazione o sub-urbani comunali di salme di persone già residenti nei rispettivi territori e che abbiano, in detti cimiteri, membri della propria famiglia già sepolti.

Art. 7

Cippi e lapidi su sepolture in campo d'inumazione

1. Le sepolture per le inumazioni devono essere eseguite nelle apposite aree secondo quanto stabilito dal Reg. di P.M..

2. Ogni fossa dei campi per le inumazioni deve essere contraddistinta da un cippo.

3. A richiesta, il privato - salvo quanto disposto dal piano regolatore cimiteriale - può collocare lapidi, monumenti, decorazioni, delle dimensioni massime riportate nel seguente schema:

- **lastra orizzontale** delle dimensioni massime di cm. 200 x 70 con spessore cm. 20;

- **lastra verticale** di cm. 110 x 70 con spessore cm. 15.

nel caso in cui vengano collocate tali decorazioni, esse devono recare il nome, cognome e la data di morte del defunto ed il comune è dispensato dall'iscrivere i dati sul cippo.

4. I materiali usati devono essere resistenti all'azione degli agenti atmosferici ed essere preventivamente autorizzati dall'ufficio edilizia privata.

5. Sul cippo o lapide o monumentini verrà poi collocata una targhetta di marmo recante il nome e cognome del defunto e la sua data di morte (sulla lapide tali dati possono essere anche incisi).

6. Sulla sepoltura in campo d'inumazione non è consentito porre altro oggetto che, riducendo la superficie esposta agli agenti atmosferici, possa in qualunque modo impedire o ritardare il processo di mineralizzazione delle salme.

Potranno esservi collocati vasetti con piccoli fiori o piantine, purché decorosi e non ricoprenti l'intera superficie e, comunque, rimovibili in qualsiasi momento, su motivata richiesta del custode del cimitero.

Art. 8

Camera mortuaria

1. Il cimitero deve essere dotato di camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono subito essere seppellite nel cimitero stesso o delle salme esumate od estumulate o esumate, in attesa di sistemazione definitiva.

Art. 9

Tipologie sepolture

1. Il cimitero deve disporre di campi per la inumazione, ai sensi del Reg. di P.M..

2. Le sepolture private possono consistere, in base alla disponibilità e fino ad esaurimento:

a) in loculi per tumulazioni singole o abbinate, predisposte dal comune in gallerie, portici, costruzioni a più piani, ecc...e costruiti sempre a norma del Reg. di P.M.;

b) in tombe di famiglia a più posti, (tombini, sarcofaghi, tombe prefabbricate, edicole funerarie, ecc....);

c) in cellette – ossari – nicchie per la custodia dei resti o ceneri, a uno o a più posti, predisposte dal Comune o dal privato, previa presentazione del progetto e verifica di fattibilità da parte dei competenti organi;

d) in aree per la inumazione privata.

3. Il piano regolatore cimiteriale (o i suoi stralci) determina le sepolture, l'ubicazione e la tipologia.

TITOLO III ESUMAZIONI-ESTUMULAZIONI

Art. 10

Avviso di scadenza sepolture

1. Il comune non è obbligato a comunicare con singoli avvisi le scadenze di sepolture in campo d'inumazione e quelle di sepolture in concessione a privati (loculi, tombe, ecc...).

2. Per la scadenza ordinaria delle sepolture in campo d'inumazione è pubblicato, all'ingresso del cimitero, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate durante l'anno.

3. Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepolture private, in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione, nel quale è specificato la durata della stessa.

4. Se, scaduta la concessione o il termine dell'inumazione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, l'ufficio comunale competente disporrà per la raccolta dei resti della salma, se questa risulta già mineralizzata, e per la loro sistemazione in ossario comune o, se non ancora mineralizzata, per la riesumazione.

5. Le esumazioni ordinarie e le estumulazioni per scadenza di concessione in uso sono regolate dal sindaco.

6. Le salme, nelle sepolture per inumazioni sono esumabili non prima della scadenza del periodo di 10 (dieci) anni dalla data della inumazione in campo comune; nel caso di inumazioni in campi privati non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni. Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze del reimpiego, dal sindaco e non richiedono speciali autorizzazioni.

Art. 11

Periodicità esumazioni - estumulazioni

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio – giugno – luglio - agosto e settembre.
2. Le estumulazioni per traslazioni e sistemazioni interne di tombe si eseguono su autorizzazione e nei periodi fissati dal sindaco.

Art. 12

Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento del canone stabilito dalla giunta comunale. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie di salme di cui non sia possibile risalire a parenti, sono eseguite a cura e spese dell'amministrazione comunale.

Art. 13

Raccolta ossa e materiali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere sistemate a norma del Reg. di P.M..
2. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, di oggetti, ad eccezione dell' autorità giudiziaria.
3. I familiari possono ritirare eventuali oggetti preziosi o ricordi, con l'autorizzazione dell'amministrazione comunale dopo che questa li abbia opportunamente catalogati; la ricevuta di consegna dovrà essere controfirmata dai familiari che provvedono al ritiro.
4. Alla scadenza della concessione della sepoltura privata, o al termine del periodo di inumazione, le opere e i materiali che non sono richiesti dagli aventi diritti passano in piena disponibilità del comune,

TITOLO IV

CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE - DIRITTI E OBBLIGHI

Art. 14

Modalità concessione loculi

1. La sepoltura privata per singola salma (loculo o colombario), può essere concessa a persona in vita fino alla disponibilità dei loculi per tale scopo, sulla base delle seguenti priorità:
 - maggiore anzianità;
 - sorteggio pubblico in caso di pari anzianità.

2. L'amministrazione comunale ne conserverà un numero congruo da concedersi solo a decesso della persona cui è destinata.

3. Dei loculi di cui al 2^a comma è possibile la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, e secondo la disponibilità degli stessi, nel caso di coppia di coniugi o di parenti stretti, al momento del decesso di uno dei due congiunti, quando il richiedente abbia superato almeno 60 (sessanta) anni di età.

Art. 15

Modalità di concessione di area

1. La concessione di area, per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, può farsi in ogni tempo, secondo la disponibilità del cimitero e subordinatamente alle previsioni del piano regolatore cimiteriale, a persone, enti, comunità; può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto la divisione dei posti-loculi, se richiesto.

2. Una stessa persona o ente non può essere concessionaria di più di una sepoltura, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente.

3. La concessione non può essere fatta a persone o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. La concessione deve risultare da apposito atto scritto, ai sensi dell'art.1350 del codice civile.

5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione, in rapporto all'area, all'opera, ai posti.

6. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare il corrispettivo di concessione.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze delle opere e delle aree attigue, che il comune potrà in ogni tempo modificare ed impegnare, per esigenze del cimitero.

Art. 16

Durata delle concessioni in uso

1. Le concessioni in uso dei loculi hanno le seguenti durate:

a) non più di 50 (cinquanta) anni in caso di occupazione immediata con salma o con salme se si tratta di loculo abbinato;

b) non più di 70 (settanta) nel caso che il loculo non venga immediatamente occupato e cioè nei casi espressamente previsti dal precedente articolo 14 [in caso di loculo abbinato, se la concessione é relativa ad una salma ed a una persona vivente, la durata sarà non superiore a 50 (cinquanta) anni].

2. La concessione in uso di tombe di famiglia o di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per collettività ha durata di 99 (novantanove) anni.

3. La concessione di cellette ossari o cinerarie ha durata non superiore a 50 (cinquanta) anni.
4. L'amministrazione comunale fisserà con apposita deliberazione le rispettive durate delle concessioni in uso nel rispetto dei limiti posti dal presente articolo.
5. Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza da parte degli aventi diritto; detto rinnovo é concesso a discrezione dell'amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio del diritto d'uso.
6. L'amministrazione comunale si riserva di fissare con separato atto le eventuali durate delle concessioni in uso di cui all'art. 14, comma 4.
7. Le operazioni di polizia mortuaria riguardanti le esumazioni ed estumulazioni ed i relativi tentativi di raccolta di resti di salme già completamente mineralizzate, da effettuarsi prima della scadenza del turno ordinario di inumazione o prima della scadenza del periodo di concessione della sepoltura, saranno disciplinate secondo le sotto elencate regole:

a) il servizio di igiene pubblica dell'azienda U.S.L. di Forlì, in base a valutazioni di carattere igienico sanitario, tenuto conto delle situazioni climatiche e di servizio, ogni anno con apposita lettera definirà il periodo dell'anno e le giornate in cui saranno effettuate le operazioni di esumazione straordinaria e di estumulazione prima della scadenza del periodo di concessione; tutte le altre operazioni di esumazioni ordinarie, estumulazioni da sepolture il cui periodo di concessione é scaduto, estumulazioni - esumazioni da sepolture la cui concessione é stata revocata o é decaduta potranno effettuarsi durante l'arco dell'intero anno, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e normative;

b) Lo spostamento di salme all'interno di una stessa tomba é consentito nei seguenti casi:

- quando vi sia la necessità di liberare l'accesso ad altri posti - loculi che risultano inutilizzabili a causa del posizionamento della salma o salme e quando vi sia necessità di eseguire lavori edilizi che richiedano lo spostamento dei feretri,
- per motivi igienico - sanitari espressamente rilevati e riconosciuti dal servizio igiene pubblica dell' A.U.S.L.;

c) a richiesta degli interessati potranno essere accolte domande di estumulazione e relativo tentativo di raccolta di resti di salme in tombe private, a condizione che nella tomba non vi siano più posti - loculi disponibili o vi sia rimasto disponibile un solo posto - loculo;

d) a richiesta degli interessati potranno essere consentiti tentativi di raccolta di resti di salme non prima di 40 (quaranta) anni dalla data di decesso delle salme stesse; la raccolta si eseguirà a condizione che il feretro risulti deteriorato e la salma completamente mineralizzata;

e) il tentativo di raccolta di resti può essere effettuato anche nei loculi singoli o abbinati, purché in concessione perpetua e riservati all'uso di famiglia;

f) in ogni caso, indipendentemente dall'esito del lavoro effettuato (esumazione - estumulazione "straordinarie" ed eventuale raccolta dei resti), il medico igienista disporrà, se necessario, per la idonea sistemazione del feretro.

Art. 17

Progetto - costruzione - manutenzione sepoltura

1. La concessione d'uso di area per la costruzione di sepoltura privata impegna il concessionario (privato o ente) ad avanzare la necessaria richiesta di concessione o autorizzazione edilizia al comune, entro 360 (trecentosessanta) giorni solari dal pagamento del corrispettivo di concessione, pena la decadenza della suddetta concessione in uso dell'area, con la restituzione del solo corrispettivo di concessione d'uso versato, salvo che non siano dimostrati precisi e giustificati motivi che hanno determinato il ritardo.

2. Qualora l'area al momento della concessione non sia ancora disponibile, il termine di 360 (trecentosessanta) giorni decorre dalla effettiva disponibilità dell'area.

3. Il progetto dovrà essere approvato in conformità delle leggi e regolamento di P.M. e delle vigenti norme edilizie; dovrà indicare il numero di posti salma e dovrà essere compatibile con le strutture già presenti nel cimitero e adeguato alla sacralità del luogo.

4. I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato la sistemazione della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc.

5. In difetto di tali doveri, il sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione di cui all'articolo 19.

Art. 18

Revoca della concessione

1. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di P.M., é facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per l' ampliamento e la modificazione tipologica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e di salvaguardia della pubblica incolumità.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere verrà revocata dal sindaco (previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti) e verrà concesso agli aventi diritto, se reperibili, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 (novantanove) anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, una equivalente sepoltura, nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicata dall'amministrazione comunale, rimanendo a carico di quest'ultima le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 (sessanta) giorni; la pubblicazione dovrà terminare almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme, reso noto con la stessa pubblicazione. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 19

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 17, non si sia provveduto alla presentazione della richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, per la costruzione, nei termini fissati;

b) quando una sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 17;

c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione e, per quanto relativo, dal presente regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e c) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al sindaco, in base all'accertamento dei relativi presupposti da parte dei competenti uffici.

3. La decadenza di cui al comma 1 punto a) dà luogo alla restituzione del solo corrispettivo della concessione in uso, versato al comune; nei casi di cui alle lettere b) e c), sarà rimborsato una parte dei suddetti corrispettivi, determinata secondo quanto previsto al successivo art. 21.

Art. 20

Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza - sistemazione aree e tombe

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo d'inumazione, ossario comune, cinerario comune, o, se del caso, per la loro conservazione distinta.

2. Dopodichè, il sindaco disporrà per la demolizione delle opere o, se necessario, opportuno e conveniente, per il loro restauro; le aree, i materiali e le opere resteranno nella piena disponibilità del comune; l'area o la sepoltura potranno essere riassegnate a nuovi concessionari.

Art. 21
Retrocessione di sepoltura - rimborsi

1. Nel caso di retrocessione della sepoltura da parte del concessionario, il comune rimborsa una quota del prezzo dell'area o della sepoltura vigente al momento della rinuncia, secondo le seguenti modalità:

a) se la rinuncia avviene prima della stipula della concessione, saranno rimborsati i 9/10 del prezzo vigente fino al massimo del 90% del costo di concessione della sepoltura rinunciata;

b) se la rinuncia avviene nel primo biennio della data della concessione saranno rimborsati i 7/10 del prezzo vigente fino al massimo del 90% del costo di concessione della sepoltura rinunciata;

c) se la rinuncia avviene nei cinque anni successivi al biennio di cui sopra, saranno rimborsati i 5/10 del prezzo vigente fino al massimo del 90% del costo di concessione della sepoltura rinunciata;

d) se la rinuncia avviene dopo sette anni dalla data della concessione saranno rimborsati i 3/10 del prezzo vigente fino al massimo del 90% del costo di concessione della sepoltura rinunciata;

e) in caso di retrocessione di concessione perpetua per sepoltura privata il comune rimborsa i 3/10 del vigente prezzo di concessione cinquantennale o novantanovenale di sepoltura o area con simili caratteristiche. Il rimborso spetta al concessionario o agli aventi diritto previa domanda; nel caso che la richiesta sia fatta dagli aventi diritto è necessario allegare alla domanda atto notorio, con il quale si attesti il diritto e liberatorio nei confronti dell'amministrazione.

Decorsi 40 (quaranta) anni dalla data del rilascio della concessione, non è previsto alcun rimborso.

Nel caso di loculi o tombe di famiglia realizzate dall'amministrazione il prezzo sulla base del quale calcolare il rimborso, è riferito a quello relativo alla stessa tipologia (caratteristiche architettoniche e stessa fila). Le sepolture retrocesse possono essere, su decisione discrezionale dell'amministrazione, valutata la carenza di quelle a sua disposizione, conservate e riservate a decesso della persona cui è destinata.

Art. 22
Aventi diritto

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, secondo la discendenza, iure sanguinis, in linea retta del concessionario, salvo particolari limitazioni disposte dallo stesso concessionario.

2. A tali effetti, si intendono facenti parte del gruppo familiare del titolare : il coniuge, i discendenti e i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.
3. Nessun atto potrà essere contrario alla volontà ufficialmente espressa dal concessionario di origine.
4. Nella concessione a collettività, il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Il concessionario d'origine può stabilire, nell'atto di concessione in uso, particolare ampliamenti o restrizione di diritti alla sepoltura per chiunque.
6. Nel caso di più concessionari d'origine, tali norme si intendono riferite a tutti i concessionari.

Art. 23

Determinazione di salme

1. Previa domanda del concessionario o dei suoi discendenti in linea retta, nel caso di sua scomparsa, potrà essere consentita in qualunque tempo la tumulazione nella tomba di famiglia, a condizione che vi siano ancora loculi disponibili, di determinate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di gratitudine, di parentela o affinità.
2. Tali concessioni dovranno essere autorizzate dal sindaco.

Art. 24

Ammissione in sepoltura di famiglia o per collettività

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi, e che non abbiano manifestato intenzione contraria al proprio seppellimento nelle sepolture medesime.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello statuto relativo; l'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione, nonchè la richiesta di seppellimento.
3. Nessun atto inerente al diritto sul sepolcro è permesso ogni qualvolta sia manifestato un dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di qualche avente diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura e sul sepolcro sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. L'amministrazione comunale ed i suoi uffici nell'accoglimento delle suddette richieste sottintendono che, comunque, sono sempre fatti salvi i diritti di altri aventi titolo sul sepolcro e quelli dei terzi e che la responsabilità di eventuali violazioni è a completo carico del richiedente.
5. Salvo diverse disposizioni del concessionario di origine, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 25

Aggiornamento del domicilio degli aventi diritto

1. Il titolare di sepoltura che modifica il proprio indirizzo deve darne comunicazione all' ufficio contratti, che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura.

Art. 26

Occupazione posti loculi - sepoltura cassetine resti, ceneri, ecc

1. I posti loculi si ritengono occupati solo nel caso in cui vi siano salme contenute in feretri grandi; la sepoltura di cassetine di resti o ceneri o prodotti abortivi non costituisce, amministrativamente, occupazione di posto – loculo.

Art. 27

Divieto di cessione - estinzione dei membri della famiglia

1. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura o, nel caso di concessione di area, il diritto a costruire e ad utilizzare la sepoltura; tali diritti non sono commerciabili, trasferibili, o comunque cedibili. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Estinti i membri delle famiglie concessionarie o cessato l'intero corpo morale e ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione a meno che la struttura non risulti in uno stato di incuria e abbandono che determini pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, tali da rendere necessaria l'applicazione del comma 1, punto b) del precedente art. 19.

Art. 28

Divisione posti – loculi - subentri

1. Nel caso di più titolari di una concessione essi possono, concordemente, procedere alla divisione dei vari posti-loculi (se ciò non risulta già nell'atto di concessione); la divisione, in questo caso, deve risultare da apposita formale modifica dell'atto di concessione.

2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 22 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.

3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio comunale competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 22, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo

criteri d'opportunità sulle esigenze d'eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte degli aventi diritto.

4. Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 22 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 (cinquanta) anni dall'ultima tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 29

Sepulture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo regolamento di P.M.

1. Le sepulture di famiglia e per le collettività, anteriori al nuovo regolamento di P.M., rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 (novantanove) anni, prevista dai regolamenti generali e locali in vigore all'atto della concessione stessa.

2. La relativa concessione può tuttavia essere revocata, a mente di quanto stabilito dal regolamento di P.M., quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma e non vi siano più aventi diritto, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, ove si verifichi una situazione di insufficienza di aree edificabili e di sepulture all'interno del cimitero o in ogni altro caso in cui si ravvisi la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.

Art. 30

Trasformazione durata della concessione

1. Se sulla sepoltura in concessione d'uso superiore a 99 (novantanove) anni vengono effettuati lavori edilizi che comportino una nuova concessione d'uso per un'area superiore ad 1/5 dell'area già in concessione e la costruzione di nuovi posti loculi, combinandosi questi due elementi, la nuova concessione di area determina l'automatica modifica di quella originaria in concessione d'uso novantanovenale a partire dalla data della trasformazione.

TITOLO V

POLIZIA CIMITERIALE

Art. 31

Orari

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal sindaco.

2. La visita fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio lavori pubblici il quale fisserà anche le modalità per un regolare accesso e deflusso dei visitatori.
3. Le tumulazioni e le inumazioni saranno eseguite per le salme giunte al cimitero entro 60 (sessanta) minuti dal termine del servizio del necroforo per potere consentire la sistemazione del feretro. Oltre tale orario i feretri saranno posti in camera di deposito e tumulati o inumati nella mattina successiva.
4. Salvo diverse particolari disposizioni del sindaco, i funerali non si svolgeranno nei giorni festivi.

Art. 32

Divieto d'ingresso - chiusura per casi eccezionali

1. E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12 (dodici) non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni in contrasto, comunque, con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in gruppi numerosi, non a seguito di funerale o cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione dell' ufficio comunale;
- d) a chiunque, quando il sindaco, per motivi di ordine e di sicurezza per il pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 33

Riti religiosi

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. L'organizzazione dei suddetti riti sono a carico del richiedente.

Art. 34

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica, oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;
 - b) introdurre animali e cose irriverenti per la sacralità del luogo;

- c) introdurre biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;
 - e) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;
 - f) portare fuori dal cimitero oggetti di valore (cornici, quadri, vasi di valore, decorazioni, piante di valore, arredo, ecc.) senza il preventivo permesso del custode. Il personale addetto potrà controllare e chiedere le generalità di coloro che portano fuori dal cimitero qualsiasi oggetto o materiale e la sepoltura di provenienza;
 - g) disturbare in qualsiasi luogo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.;
 - h) fotografare all'interno del cimitero senza il permesso del custode;
 - i) eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero senza il permesso dell'ufficio edilizia privata;
 - l) assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
- 2) I divieti predetti , per quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non sia intervenuta specifica autorizzazione.

Art. 35

Comportamento del personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri dovrà osservare e far osservare, per quanto di sua competenza, il presente regolamento ed in particolare:
- a) dovrà assumere un atteggiamento di correttezza e discrezione nei confronti del pubblico e dovrà vestire un abbigliamento decoroso e conforme alla sacralità del luogo;
 - b) dovrà fornire al pubblico le informazioni eventualmente richieste;
 - c) non potrà eseguire attività per conto dei privati nel cimitero, né durante né fuori dall'orario di servizio;
 - d) non dovrà trattenere per se o per altri cose rinvenute nel cimitero;
 - e) non dovrà ricevere compensi a nessun titolo né da privati né da imprese.

Art. 36
Circolazione veicoli

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati all'interno del cimitero salvo i casi riportati di seguito:

a) per motivi di salute l'ufficio lavori pubblici può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzi idonei, previa apposita autorizzazione medica rilasciata dall'A.U.S.L.;

b) per motivi di lavoro l'ufficio comunale può concedere il permesso di accesso a veicoli di servizio delle imprese, per dimostrata necessità e solo per il tempo limitato al carico - scarico e all'uso di particolari attrezzature;

c) il suddetto ufficio può permettere, in casi eccezionali, l'accesso di mezzi privati per visite o carico - scarico di materiali o oggetti di grandi dimensioni o peso da parte dei privati.

2. I richiedenti il permesso di accesso ed i conducenti di mezzi entrati nel cimitero per qualsiasi motivo, sono direttamente responsabili dei danni arrecati a persone e a cose. La responsabilità dell'accesso dei mezzi del comune per eseguire lavori, oltre che del conducente, è del settore di appartenenza.

3. In tutti i casi suesposti, se necessario, l'ufficio comunale competente indica i percorsi, le modalità e gli orari di accesso e permanenza.

Art. 37
Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi discendenti sono tenuti a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme (o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione), subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Risultando e permanendo lo stato di abbandono e di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al precedente art. 19.

4. Il comune provvede alla manutenzione e pulizia dei propri fabbricati, compresi quelli che ospitano colombari per loculi; i privati dovranno in questo caso provvedere alla cura della singola sepoltura. Nel caso di costruzione e assegnazione da parte dell'amministrazione comunale di tomba di famiglia singola e costruita con soluzione di continuità, al di fuori di fabbricati a colombari di proprietà del comune,

la manutenzione sarà a cura e a carico del privato per tutta la durata della concessione.

Art. 38

Costruzione sepolture private

1. I progetti per la costruzione delle sepolture private devono essere approvati in base a quanto previsto dal regolamento di P.M. e dalle norme edilizie generali e speciali.
2. Le opere devono rispettare il più possibile, nella loro conformazione estetica, il contesto del luogo.
3. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere e di eventuali danni arrecati al comune e a terzi.

Art. 39

Ornamenti ed epigrafi - manutenzione

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, ecc. secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dagli uffici competenti; la facoltà di chiedere il collocamento di tali opere spetta al concessionario o, in sua mancanza, ai suoi congiunti più prossimi. Potranno essere collocati anche i nomi e cognomi e dati anagrafici sulle lapidi anche, su richiesta di incaricato del concessionario; per particolari epigrafi, i cui testi dovranno essere consoni alla sacralità del luogo, la richiesta dovrà essere avanzata dagli aventi titolo.
2. Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o piccoli sempreverdi non di alto fusto, ecc..., avendo però cura che non superino le altezze eventualmente stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
3. In caso di violazioni di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.
4. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle loro sepolture; gli addetti a tali lavori devono richiedere il permesso per l'accesso e per l'esecuzione all'ufficio comunale competente.

Art. 40

Imprese di costruzione, permessi, occupazione suolo per esecuzione lavori

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta, previa autorizzazione e/o concessione edilizia.
2. In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Nella esecuzione dei suddetti lavori l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal personale dei cimiteri.

4. Il comune ha la facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno del cimitero.
5. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio LL.PP. secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

Art. 41

Introduzione e deposito di materiali - periodi lavorativi

1. La circolazione di veicoli delle imprese è regolato all'art. 36.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile lavorati e depositati negli spazi autorizzati.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali ed erigere baracche senza il permesso dell'ufficio comunale competente.
4. Per esigenze di servizio il suddetto ufficio può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.
5. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere, per quanto possibile, riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc..
6. L'orario di lavoro è indicato dall'ufficio competente.
7. Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'ottavario per la commemorazione dei defunti e in altre occasioni particolari (festività, funerali speciali, ecc.) indicate dall'ufficio comunale.
8. Detto ufficio, riconosciute esigenze tecniche particolari, può permettere l'esecuzione di lavori anche nei periodi di sospensione di questi.

Art. 42

Commemorazione dei defunti - sospensione lavori

1. In occasione del periodo della commemorazione dei defunti, di anno in anno, in base alla cadenza della ricorrenza, l'ufficio comunale competente indicherà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, salvo i particolari casi previsti al comma 8 del precedente art. 41, e provvedere a sistemare i materiali e gli attrezzi, decorosamente, all'interno delle aree loro concesse.

Art. 43

Vigilanza su lavori eseguiti nei cimiteri - pareri

1. L'ufficio LL.PP. vigila, per quanto di competenza, sulla realizzazione dei lavori all'interno dei cimiteri comunali; esso può impartire opportune disposizioni, avanzare rilievi o contestazioni per eventuali comportamenti difformi da quanto stabilito dal presente regolamento, dal Reg. di P.M., dal T.U.LL.SS. e da altre norme e disposizioni in materia.

2. Nel caso di realizzazione di nuovi reparti, tombe, di ristrutturazione ecc., l'ufficio edilizia popolare esprime il proprio parere tenuto conto di quanto stabilito dalle norme di polizia mortuaria.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 44 Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono violazioni più gravi, sono punite secondo quanto stabilito dal T.U.LL.SS. e successive modificazioni e dal Reg. di P.M.

Art. 45 Cautele

1. Nel caso non siano presenti o reperibili gli interessati diretti, o gli intestatari o i loro discendenti, chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di epigrafe e decorazioni, o costruzione, s'intenda agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati o aventi titolo.

2. In caso di contestazione il comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

Art. 46 Abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento comunale abroga le disposizioni, se applicabili, in contrasto con lo stesso.

2. Restano acquisiti i diritti relativi alle concessioni in uso in base ai precedenti Reg. di P.M. e regolamenti e atti comunali.

3. Il presente regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di legge.

Art. 47 Disposizioni da altri regolamenti, leggi e piano regolatore cimiteriale - tariffe

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel regolamento comunale di igiene, nel Regolamento di P.M. approvato con DPR 285/1990 e nel T.U.LL.SS. e successive modificazioni. Le norme contenute nel regolamento di igiene, attualmente in vigore, riguardanti la polizia mortuaria e cimiteriale sono sostituite dal presente regolamento, salvo successive modifiche o integrazioni. I piani regolatori cimiteriali potranno prevedere particolari norme relative alla sistemazione delle aree e sepolture e disposizioni edilizie che, se del caso, sostituiranno anche quelle contenute nel presente regolamento.

2. I competenti organi dell'amministrazione comunale potranno emanare particolari disposizioni attuative nel rispetto delle suddette norme.

3. Le operazioni relative ai servizi interni ai cimiteri, prestate a cura del comune (tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, trasferimenti, collocamento in ossario), avvengono previo pagamento secondo le tariffe stabilite dalla giunta comunale. Le tariffe per le concessioni e retrocessioni di tutti i tipi di sepolture vengono determinate di volta in volta dalla giunta comunale in base al prezzo definitivo di costruzione delle stesse, oltre alle maggiorazioni quantificate per la quota relativa agli oneri di manutenzione.

Il canone di concessione, invece, di cellette – ossari – nicchie – predisposte dal privato, previste dall'art. 9, comma 2, lettera c), viene stabilito dalla giunta comunale in base al volume della muratura da occupare e diritto fisso per fondazioni e murature esistenti da utilizzare.

Al momento della progettazione sarà determinata una tariffa provvisoria di concessione che potrà subire variazioni dovute ad eventuali costi impreveduti.

La tariffa delle sepolture disponibili in gruppi precedentemente costruiti viene automaticamente parificata a quella dell'ultimo gruppo avente caratteristiche architettoniche simili.

E' facoltà dell'amministrazione comunale revisionare, motivatamente, qualora se ne ponga la necessità, la tariffa di suddetti servizi e concessioni.

Art. 48

Regolamento e atti a disposizione del pubblico

1. Il presente regolamento, gli atti regolamentari le deliberazioni di interesse pubblico, le ordinanze sono a disposizione dei cittadini, per essere visionate presso l'ufficio lavori pubblici negli orari fissati per le informazioni al pubblico.

2. Gli atti riguardanti le sepolture in concessione a privati potranno essere visionati, negli orari suddetti, da familiari o comunque dagli aventi titolo in merito alla concessione in uso.

Art. 49

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

E possibile l'assegnazione gratuita di aree o tombe per la sepoltura e di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Spetta alla giunta l'individuazione del soggetto nei confronti del quale il responsabile del servizio potrà disporre la concessione gratuita, per la durata di anni novantanove;